ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
9 novembre 1999 *

Nella causa T-114/99,

CSR Pampryl SA, società di diritto francese, con sede a La Courneuve (Francia), con l'avv. Dominique Couturier-Heller, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, e Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

* Lingua processuale: il francese.

avente ad oggetto una domanda d'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 19 febbraio 1999, n. 378, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 46, pag. 13), nella parte in cui registra, come denominazione d'origine protetta, le denominazioni «Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer»,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, C.W. Bellamy e M. Vilaras, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Ambito normativo

1 Il regolamento del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 208, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2081/92»), stabilisce, ai sensi del suo art. 1, le norme relative alla protezione comunitaria delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche di cui possono beneficiare taluni prodotti agricoli e taluni prodotti alimentari.

2 All'art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2081/92 si definisce la denominazione d'origine come il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata.

3 La registrazione come denominazione d'origine protetta (DOP) della denominazione di un prodotto agricolo o di un prodotto alimentare, che deve, a tal fine, soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento n. 2081/92 e, in particolare, essere conforme ad un disciplinare definito all'art. 4 del detto regolamento, conferisce alla detta denominazione una protezione comunitaria.

4 Gli artt. 5-7 del regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento del Consiglio (CE) 17 marzo 1997, n. 535 (GU L 83, pag. 3), stabiliscono una procedura di registrazione che consente a qualsiasi associazione, definita come un'organizzazione di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare o, a determinate condizioni, a qualsiasi persona fisica o giuridica di inoltrare una domanda di registrazione di una denominazione d'origine protetta o di una indicazione geografica protetta per i prodotti agricoli o i prodotti alimentari che essi producono o ottengono, originari dell'area geografica delimitata, presso lo Stato membro sul cui territorio è situata la detta area geografica. Lo Stato membro verifica che la domanda sia giustificata e la trasmette alla Commissione che, ove ritenga che la denominazione abbia i requisiti per ottenere la protezione, pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* le informazioni specifiche dettagliate all'art. 6, n. 2, del regolamento n. 2081/92.

5 Ai sensi dell'art. 6, n. 3, del regolamento n. 2081/92:

«Se non vengono presentate alla Commissione dichiarazioni di opposizione conformemente all'articolo 7, la denominazione è iscritta nel registro tenuto dalla

Commissione, denominato "Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette", che contiene i nomi delle associazioni e degli organismi di controllo interessati».

6 L'art. 7 del regolamento n. 2081/92, come modificato dal citato regolamento 17 marzo 1997, n. 535, dispone:

«1. Entro sei mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* prevista all'articolo 6, paragrafo 2, qualsiasi Stato membro può opporsi alla registrazione.

2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché chiunque possa dimostrare un legittimo interesse economico sia autorizzato a consultare la domanda. Inoltre, conformemente alla situazione esistente negli Stati membri, questi possono prevedere che altre parti aventi un legittimo interesse possano accedervi.

3. Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita. L'autorità competente adotta le misure necessarie per prendere in considerazione tali osservazioni o tale opposizione entro i termine prescritti.

4. Per essere ricevibile, una dichiarazione d'opposizione deve:

— dimostrare l'inottemperanza alle condizioni di cui all'articolo 2,

— oppure dimostrare che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato durante almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2,

— oppure precisare gli elementi sulla cui base si può affermare il carattere generico della denominazione di cui si chiede la registrazione.

5. Se un'opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 4, la Commissione invita gli Stati membri interessati a cercare conformemente alle rispettive procedure interne un accordo tra di loro entro tre mesi.

a) se tale accordo viene raggiunto, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso l'accordo, nonché il parere del richiedente e quello dell'opponente. Se le informazioni ricevute in virtù dell'articolo 5 non hanno subito modifiche, la Commissione procede conformemente all'articolo 6, paragrafo 4. In caso contrario essa avvia nuovamente la procedura prevista all'articolo 7.

b) Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione conformemente alla procedura prevista all'articolo 15 tenendo conto delle

prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione. Se si decide di procedere alla registrazione, la Commissione procede alla pubblicazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4».

Fatti all'origine della controversia

7 La ricorrente produce diverse varietà di sidro che mette in commercio, dal 1988, sotto diverse denominazioni che comprendono l'indicazione «Pays d'Auge».

8 Con decreto 19 marzo 1996 del governo francese, la denominazione «Pays d'Auge» è stata registrata, a livello nazionale, come denominazione d'origine controllata. La ricorrente presentava dinanzi al Conseil d'État francese un ricorso di annullamento contro tale decreto con la motivazione che, dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 2081/92, le autorità francesi non sarebbero più competenti ad accordare, per mezzo di decreto, siffatta protezione.

9 Con lettera 17 aprile 1997, il governo francese comunicava alla Commissione, ai sensi dell'art. 5, n. 5, del regolamento n. 2081/92, una domanda di registrazione come DOP delle denominazioni «Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer», presentata da un consorzio costituito per la promozione dei sidri del Pays d'Auge.

10 Tale domanda veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 120 del 18 aprile 1998, ai sensi dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 2081/92.

11 Con lettera 13 ottobre 1998, la ricorrente inviava all'autorità francese competente una dichiarazione di opposizione alla registrazione, fondata sull'art. 7 del regolamento n. 2081/92, e chiedeva che quest'ultima venisse trasmessa alla Commissione nel termine prescritto, vale a dire entro il 18 ottobre 1998. Secondo la ricorrente, la domanda di registrazione violava l'art. 2 del regolamento n. 2081/92 in quanto, da un lato, essa riguardava un prodotto che non ha alcuna specificità quanto al procedimento di fabbricazione raccomandato e, dall'altro, il disciplinare ad esso allegato prevedeva un procedimento di fabbricazione esageratamente restrittivo.

12 Una copia di tale dichiarazione di opposizione veniva trasmessa il giorno stesso ai servizi della Commissione dall'avvocato della ricorrente.

13 Con lettera del 16 ottobre 1998, il capo servizio della produzione e dei mercati della direzione della produzione e degli scambi del Ministero dell'Agricoltura e della Pesca francese informava la ricorrente che la sua opposizione non rispondeva ai requisiti di ricevibilità previsti dall'art. 7, n. 3, del regolamento n. 2081/92 e che, di conseguenza, essa non sarebbe stata trasmessa alla Commissione, dato che, in particolare, i motivi sui quali essa si fondava erano già stati presi in considerazione in occasione della procedura di riconoscimento della denominazione d'origine a livello nazionale. Il 16 dicembre 1998, la ricorrente proponeva un ricorso di annullamento contro tale decisione dinanzi al Conseil d'Etat francese.

14 Con lettera e telecopia del 19 ottobre 1998, il direttore generale della direzione generale Agricoltura (DG VI) della Commissione segnalava al rappresentante permanente della Francia presso l'Unione europea che i suoi servizi avevano ricevuto in copia, il 13 e il 15 ottobre 1998, tre dichiarazioni d'opposizione alla domanda di registrazione controversa, tra cui quella della ricorrente. Il suddetto direttore sottolineava che, nel caso in cui la registrazione delle denominazioni controverse avesse arrecato pregiudizio all'esistenza di un marchio o di prodotti che si fossero trovati legittimamente sul mercato da almeno cinque anni prima del

18 aprile 1998, le dichiarazioni d'opposizione avrebbero dovuto essere trasmesse ai servizi della Commissione, accompagnate, eventualmente, dalle osservazioni del governo francese.

15 Con lettera 9 novembre 1998, l'autorità francese competente rispondeva che, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 2081/92, essa aveva ritenuto che le opposizioni di cui trattasi non fossero giustificate e che di conseguenza essa aveva deciso di non trasmetterle alla Commissione.

16 La Commissione adottava il regolamento 19 febbraio 1999, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 46, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). Secondo il terzo 'considerando' di tale regolamento, «in seguito alla pubblicazione delle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non sono state trasmesse alla Commissione dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92». La Commissione riteneva, di conseguenza, che le denominazioni «Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer» meritassero di essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» e quindi di essere protette sul piano comunitario in quanto DOP.

Procedimento e conclusioni della parti

17 Il presente ricorso è stato proposto con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l'11 maggio 1999.

18 Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il 5 luglio 1999, la Commissione, ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, ha sollevato un'eccezione di irricevibilità.

19 Il 31 agosto 1999, la ricorrente ha depositato nella cancelleria del Tribunale le sue osservazioni scritte in risposta a tale eccezione.

20 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— respingere l'eccezione di irricevibilità o, in subordine, rinviare l'esame della domanda incidentale al merito;

— annullare il regolamento impugnato nella parte in cui esso registra le denominazioni «Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer»;

— condannare la Commissione alle spese.

21 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile;

— condannare la ricorrente alle spese.

22 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 novembre 1999, la Repubblica francese ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta.

Sulla ricevibilità del ricorso

Argomenti delle parti

23 La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto il regolamento impugnato è un atto di portata generale, la ricorrente non si trova in una situazione particolare che la distingua da chiunque altro e la ricorrente non partecipa al procedimento di registrazione a livello comunitario.

24 In primo luogo, il regolamento impugnato costituirebbe, come il regolamento di base n. 2081/92, un atto di portata generale ai sensi dell'art. 249 CE. Esso non si rivolgerebbe ad operatori determinati, ma a tutti i produttori che possono usufruire della denominazione controversa e a tutti quelli che, pur avendo utilizzato tale denominazione, non soddisfano più le condizioni poste dalla normativa comunitaria. Trattandosi di un atto normativo, il ricorso sarebbe pertanto irricevibile, secondo una giurisprudenza costante (sentenza della Corte 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3463; ordinanze della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, e 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003; sentenza del Tribunale 10 luglio 1996, causa T-482/93, Weber/Commissione, Racc. pag. II-609; v. in particolare, a proposito dei regolamenti relativi alla registrazione di denominazioni d'origine protette o d'indicazioni geografiche protette, ordinanze del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-109/97, Molkerei Grossbraunshain e Bene Nahrungsmittel/

Commissione, Racc. pag. II-3533, punto 51, e 26 marzo 1999, causa T-114/96, Biscuiterie-confiserie LOR e Confiserie du Tech/Commissione, Racc. pag. II-913, punto 28).

25 In secondo luogo, il semplice fatto di aver utilizzato la denominazione di cui trattasi non significherebbe che la ricorrente sia interessata dal regolamento impugnato in ragione di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità. A tal proposito, la soluzione adottata dalla Corte nella sentenza 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I-1853), non potrebbe essere applicata nel caso di specie.

26 In terzo luogo, la presente causa non sarebbe analoga a quella che ha dato luogo alla sentenza della Corte 4 ottobre 1983, causa 191/82, Fediol/Commissione (Racc. pag. 2913). Infatti, in quest'ultima, la Commissione avrebbe rifiutato di avviare il procedimento antisovvenzioni previsto, a livello comunitario, dalla normativa di cui trattasi, mentre addirittura tale normativa accordava specificamente a qualsiasi impresa o federazione d'imprese comunitarie una serie di diritti procedurali, come quelli di presentare denuncia, di veder esaminare tale denuncia e di ottenere talune informazioni. Nella fattispecie, per contro, il procedimento di opposizione previsto dall'art. 7 del regolamento n. 2081/92 si svolgerebbe dinanzi all'autorità competente dello Stato membro nel quale l'opponente risiede o è stabilito, durante la fase preparatoria di esame della domanda di registrazione. L'opponente avrebbe unicamente il diritto di presentare le sue osservazioni a tale autorità che sarebbe soltanto tenuta a «prendere in considerazione tali osservazioni o tale opposizione entro i termini prescritti». Peraltro, in caso di «ricevibilità» dell'opposizione, termine che in realtà rinvierebbe alla sua fondatezza, gli Stati membri interessati sarebbero invitati a trovare una accordo tra loro, senza intervento dei singoli (v. ordinanza Molkerei Grossbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, citata, punto 60).

27 La Commissione sottolinea ancora che, sebbene l'art. 7 del regolamento n. 2081/92 offra, al n. 3, la possibilità di opporsi alla registrazione a «qualsiasi persona fisica o giuridica», il tredicesimo 'considerando' di tale regolamento

riguarda espressamente «chiunque sia individualmente e direttamente interessato». Tale formulazione, che si ispirerebbe a quella dell'art. 230 CE, dovrebbe portare ad interpretare in modo più restrittivo le condizioni di ricevibilità di tale opposizione. Del resto un regolamento del Consiglio non può ampliare le condizioni di ricevibilità previste dal Trattato.

28 La Commissione fa altresì valere che la responsabilità della decisione di non trasmettere l'opposizione proposta dalla ricorrente dinanzi all'autorità francese competente è esclusivamente imputabile a quest'ultima. Trattandosi di un procedimento meramente interno sotto la sola responsabilità dello Stato membro di cui trattasi, spetterebbe alla ricorrente di far valere i propri diritti dinanzi ai giudici nazionali.

29 Infine, la Commissione sostiene che, ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 2081/92, essa non può prendere in considerazione un'opposizione comunicata da una persona diversa da uno Stato membro, anche se essa ritiene che gli Stati membri siano tenuti a trasmetterle qualsiasi opposizione che soddisfi le due condizioni previste al n. 3 di tale norma.

30 La ricorrente si ritiene direttamente e individualmente interessata dal regolamento impugnato.

31 Essa sostiene anzitutto che il motivo d'irricevibilità relativo alla portata generale di tale regolamento è di per sé solo inoperante, dal momento che essa dimostra di essere interessata da quest'ultimo in ragione di talune qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità (sentenza Codorniu/Consiglio, citata).

32 Essa asserisce poi di smerciare da molto tempo vari tipi di sidro con la denominazione «Pays d'Auge». Essa ne produrrebbe più di un milione di bottiglie all'anno, il che la collocherebbe in una posizione preponderante rispetto agli altri produttori della regione, la cui produzione annuale totale sarebbe soltanto di 400 000 bottiglie, per tutte le marche insieme. La ricorrente si considera così posta in una posizione particolare rispetto al regolamento impugnato, che riserva il monopolio dell'uso della denominazione di cui trattasi ad un gruppo di produttori dai quali essa si trova esclusa.

33 La ricorrente sostiene altresì che le persone designate specificamente dall'atto normativo nell'ambito del quale il regolamento controverso è stato emanato o da quest'ultimo sono, in linea di principio, legittimate a proporre un ricorso di annullamento di quest'ultimo in quanto esse si trovano in una situazione di fatto atta a distinguerle dalla generalità, ai sensi della sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 195, in particolare pag. 220).

34 Orbene, ai sensi del tredicesimo 'considerando' del regolamento n. 2081/92, «la procedura di registrazione deve consentire a chiunque sia individualmente e direttamente interessato di far valere i propri diritti notificando la sua opposizione alla Commissione, tramite lo Stato membro», e l'art. 7 di tale regolamento definirebbe le persone interessate vuoi come «chiunque possa dimostrare un legittimo interesse economico» (n. 2), vuoi come «qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata» (n. 3).

35 Nella fattispecie, la ricorrente sarebbe legittimamente interessata dalla registrazione delle denominazioni «Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer», dato che essa ha l'effetto di vietarle di proseguire la commercializzazione dei suoi sidri con la denominazione «Pays d'Auge», mentre essa occupa una posizione preponderante nella produzione e nella commercializzazione del sidro originario di tale regione.

36 La ricorrente ritiene, pertanto, che il diritto di proporre un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario sia una conseguenza necessaria del diritto ad essa riconosciuto di intervenire nel procedimento amministrativo. Essa fa valere, in tal senso, la sentenza 17 giugno 1998, causa T-135/96, UEAPME/Consiglio (Racc. pag. II-2335), nella quale il Tribunale avrebbe dichiarato che il diritto di partecipare all'iter di elaborazione e di adozione di un atto normativo individua il singolo che ne è titolare alla stregua di un destinatario, attribuendogli così il diritto di agire contro tale atto.

37 Ciò sarebbe tanto più vero in quanto la ricorrente non ha potuto far valere i suoi diritti dinanzi alla Commissione dato che l'opposizione da essa regolarmente proposta dinanzi alle autorità francesi, in violazione delle garanzie procedurali che le sono specificamente riconosciute dall'art. 7 del regolamento n. 2081/92, non era stata trasmessa alla Commissione (v. sentenza Fediol/Commissione, citata, pag. 2935).

38 All'argomento relativo al fatto che la ricorrente non partecipa alla procedura di registrazione a livello comunitario, quest'ultima risponde sostenendo che, secondo la tesi della stessa convenuta, lo Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione l'opposizione proposta dal singolo, senza poter effettuare alcuna valutazione sulla sua ricevibilità. Pertanto il singolo parteciperebbe appunto alla procedura comunitaria e sarebbe ammesso ad adire il giudice per far rispettare le garanzie procedurali che gli sono riconosciute dalla normativa controversa.

39 Infine, la ricorrente sostiene che la ricevibilità del presente ricorso è legata alla rilevanza di uno dei motivi invocati a sostegno del suo ricorso di annullamento, di modo che l'eccezione d'irricevibilità dev'essere in ogni caso riunita al merito (sentenza della Corte 12 dicembre 1996, causa C-142/95 P, Associazione agricoltori della provincia di Rovigo e a./Commissione, Racc. pag. I-6669).

Giudizio del Tribunale

40 Ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 del medesimo articolo, salvo contraria decisione, il procedimento prosegue oralmente. Nella fattispecie il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto a seguito dell'esame dei documenti agli atti per statuire sulla domanda senza passare alla fase orale.

41 Ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto contro un regolamento da una persona fisica o giuridica è subordinata alla condizione che il regolamento impugnato sia, in realtà, una decisione che la riguarda direttamente e individualmente. Secondo una giurisprudenza costante, il criterio di distinzione tra un regolamento ed una decisione va ricercato nella portata generale o meno dell'atto di cui trattasi (ordinanze Asocarne/Consiglio, citata, punto 28, e CNPAAP/Consiglio, citata, punto 33). Un atto riveste portata generale qualora si applichi a situazioni determinate oggettivamente e spieghi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto (v. sentenza Weber/Commissione, citata, punto 55).

42 Nella fattispecie, il regolamento impugnato garantisce alle denominazioni «Pays d'Auge» e «Pays d'Auge-Cambremer», tra l'altro, la protezione delle denominazioni d'origine prevista dal regolamento n. 2081/92, mentre la denominazione d'origine è definita dal suo art. 2, n. 2, lett. a), come il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto agricolo o un alimento originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui la produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata. Come la Commissione ha giustamente sottolineato, il regolamento impugnato, lungi dal rivolgersi a determinati operatori economici, come la ricorrente, riconosce a tutte le imprese i cui prodotti soddisfano i requisiti geografici e qualitativi prescritti il diritto di

metterli in commercio con una delle denominazioni suddette e nega tale diritto a tutte quelle i cui prodotti non soddisfano tali condizioni, che sono identiche per tutti i produttori.

43 Tale normativa si presenta pertanto come un provvedimento di portata generale, ai sensi dell'art. 249, secondo comma, CE, circostanza che peraltro la ricorrente non contesta. Essa si applica a situazioni determinate oggettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di persone considerate in modo generale ed astratto, vale a dire tutte le imprese che fabbricano un prodotto che presenti caratteristiche oggettivamente definite (v. ordinanze Molkerei Grossbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione e Biscuiterie-confiserie LOR e Confiserie du Tech/Commissione, citate).

44 Tuttavia, non è escluso che una disposizione che ha, per sua natura e portata, un carattere normativo possa interessare individualmente una persona fisica o giuridica, qualora riguardi quest'ultima a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità e, quindi, la identifichi alla stregua del destinatario di una decisione (sentenze Codorniu/Consiglio, citata, punti 19 e 20, e Weber/Commissione, citata, punto 56).

45 A tal proposito, la ricorrente sostiene che essa utilizza in Francia, da molti anni, la denominazione «Pays d'Auge» per la commercializzazione dei sidri da essa prodotti e che essa occupa una posizione preponderante sul mercato interessato. Essa si considera, perciò, posta in una posizione particolare rispetto al regolamento impugnato, così come la società ricorrente nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Codorniu/Consiglio.

46 Il fatto che la ricorrente detenga una gran parte del mercato di cui trattasi non è tuttavia sufficiente, di per sé, a distinguerla rispetto a qualsiasi altro operatore

economico interessato dal regolamento impugnato. A tal proposito, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, la portata generale e, di conseguenza, la natura normativa di un atto non vengono meno ove sia possibile determinare, con maggiore o minor precisione, il numero o anche l'identità dei destinatari in un determinato momento, purché la qualità di destinatario dipenda, come nel caso di specie, da una situazione obiettiva di diritto o di fatto, definita in relazione alla finalità di tale atto (v., ad es., sentenza della Corte 11 luglio 1968, causa 6/68, Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio, Racc. pag. 541, in particolare pag. 550, e ordinanza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-183/94, Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto e a./Commissione, Racc. pag. II-1941, punto 48).

47 Peraltro, nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Codorniu/Consiglio, era stato impedito all'impresa ricorrente, con una disposizione normativa che disciplinava l'impiego di una denominazione, di usare il marchio grafico che essa aveva registrato e utilizzato a lungo prima dell'adozione del regolamento impugnato, di modo che essa si trovava evidenziata rispetto a tutti gli altri operatori economici. Da tale sentenza, come è stata interpretata dalla Corte e dal Tribunale, risulta che una disposizione di natura normativa può riguardare individualmente un operatore economico in quanto leda diritti specifici di quest'ultimo (ordinanze Asocarne/Consiglio, citata, punto 43, e CNPAAP/Consiglio, citata, punto 36; sentenza Weber/Commissione, citata, punto 67; ordinanza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-100/94, Michailidis e a./Commissione, Racc. pag. II-3115, punto 66).

48 Ebbene, nella fattispecie, la ricorrente non dimostra, né del resto sostiene, che l'uso della denominazione geografica di cui essa si avvale risulti da un diritto specifico analogo, che essa avrebbe acquisito su scala nazionale o comunitaria prima dell'adozione del regolamento impugnato e che quest'ultimo avrebbe leso nel senso di cui alla giurisprudenza di cui sopra.

49 La ricorrente sostiene inoltre che essa è «legittimamente interessata», ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 2081/92, che in quanto tale essa si è opposta

alla registrazione della denominazione controversa con l'invio di una dichiarazione debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro nel quale essa è stabilita e che, poiché tale opposizione non è stata trasmessa alla Commissione, ne è risultata una violazione delle garanzie procedurali che le sono specificamente riconosciute dal detto art. 7. A suo parere, tali circostanze sono sufficienti a provare la ricevibilità del presente ricorso.

50 A tal proposito, occorre ricordare che né il processo di elaborazione degli atti normativi né gli atti normativi medesimi, in quanto provvedimenti di portata generale, esigono, sulla base dei principi generali del diritto comunitario, come il diritto di essere sentiti, la partecipazione delle persone lese, dato che si presume che gli interessi di queste ultime siano rappresentati dalle istituzioni politiche cui compete l'adozione di tali atti (ordinanze del Tribunale 30 settembre 1997, causa T-122/96, Federolio/Commissione, Racc. pag. II-1559, punto 75, e Molkerei Grossbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, citata, punto 60). Di conseguenza, in mancanza di diritti procedurali espressamente garantiti, si contravverrebbe alla lettera e allo spirito dell'art. 230 CE se si consentisse a qualsiasi privato che abbia partecipato alla preparazione di un atto di natura legislativa di proporre poi ricorso contro lo stesso atto (ordinanze Asocarne/Consiglio, citata, punto 40, e Molkerei Grossbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, citata, punto 68).

51 La ricevibilità del presente ricorso va pertanto valutata alla luce delle sole garanzie procedurali specificamente riconosciute a favore dei singoli dal regolamento n. 2081/92.

52 Ebbene, nell'ambito del sistema d'opposizione previsto dal regolamento n. 2081/92, le garanzie procedurali riconosciute a favore dei singoli rientrano nella sola responsabilità degli Stati membri e non implicano l'esercizio di alcun potere discrezionale da parte della Commissione.

53 L'art. 7, n. 1, del regolamento n. 2081/92 riconosce così ai soli Stati membri il diritto di dichiararsi, dinanzi alla Commissione, contrari alla registrazione.

Sebbene, ai sensi dell'art. 7, n. 3, dello stesso regolamento, qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata possa opporsi alla registrazione prevista, essa è tenuta a farlo inviando una dichiarazione debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita. Tale disposizione non impone allo Stato membro interessato di trasmettere alla Commissione l'opposizione che le è stata in tal modo dichiarata, ma soltanto di adottare le misure necessarie per «prendere in considerazione» tale opposizione entro i termini prescritti. D'altro canto, anche se ai sensi del tredicesimo considerando del regolamento n. 2081/92, «la procedura di registrazione deve consentire a chiunque sia individualmente e direttamente interessato di far valere i propri diritti notificando la sua opposizione alla Commissione», tale notifica si opera «tramite lo Stato membro». Nessuna disposizione dell'art. 7 del regolamento n. 2081/92 autorizza la Commissione a tener conto di una opposizione che le sia notificata da una persona diversa da uno Stato membro. Infine, qualora un'opposizione sia riconosciuta «ricevibile» ai sensi dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 2081/92, il n. 5 del medesimo articolo dispone che la Commissione invita gli Stati membri interessati a cercare un accordo tra di loro, senza prevedere alcun intervento da parte dei singoli.

54 Occorre aggiungere che le disposizioni dell'art. 7 del regolamento n. 2081/92 relative al diritto di opposizione dei singoli si distinguono fondamentalmente da quelle, molto specifiche, che esistono in materia di dumping e di sovvenzioni, che conferiscono a determinati operatori economici un ruolo particolare nel procedimento comunitario che porta all'istituzione di un dazio antidumping o antisovvenzioni (v. sentenza Fediol/Commissione, citata, punti 16 e 25). Di conseguenza, il rinvio a tale sentenza è privo di pertinenza nel caso di specie.

55 Discende da quanto precede che il regolamento n. 2081/92 non stabilisce garanzie procedurali specifiche, a livello comunitario, in favore dei singoli.

56 Inoltre, anche ammettendo che l'autorità francese competente abbia violato taluni diritti procedurali della ricorrente rifiutando di trasmettere alla Commis-

sione l'opposizione che essa le aveva inviato, non ne conseguirebbe che per questa sola ragione il presente ricorso sia ricevibile.

57 Infatti, nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell'art. 230 CE, il giudice comunitario non è competente a statuire sulla legittimità di un atto emanato da un'autorità nazionale, anche se l'atto di cui trattasi si inserisce nell'ambito di un iter normativo comunitario, poiché dalla ripartizione delle competenze fra le autorità nazionali e le istituzioni comunitarie effettuata nella materia considerata emerge chiaramente che l'atto adottato dall'autorità nazionale vincola l'organo legislativo comunitario e determina pertanto i termini dell'emananda normativa comunitaria (v., a proposito di un iter decisionale, sentenza della Corte 3 dicembre 1992, causa C-97/91, Oleificio Borelli/Commissione, Racc. pag. I-6313, punti 9 e 10).

58 Ciò avviene qualora l'autorità competente decida di non trasmettere alla Commissione l'opposizione inviatale da un singolo ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 2081/92. Infatti, risulta da quanto sopra (v. supra, punto 53) che la Commissione è vincolata da tale decisione e che essa non può tener conto di un'opposizione inviatale da una persona diversa da uno Stato membro.

59 Fatto salvo un eventuale ricorso alla Corte ai sensi dell'art. 226 CE, spetta quindi ai soli giudici nazionali statuire, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla

Corte, sulla legittimità dell'atto nazionale di cui trattasi (v. citata sentenza Oleificio Borelli/Commissione, punto 13), nonché sull'eventuale responsabilità dello Stato membro interessato nel caso in cui fosse asserito che tale atto ha causato un danno.

60 A tal proposito occorre rilevare che la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Conseil d'État francese contro la decisione dell'autorità francese competente di non trasmettere la sua opposizione alla Commissione e che, il 21 giugno 1999, essa ha presentato a quest'ultima una denuncia diretta a veder proporre, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso per inadempimento contro la Repubblica francese, in quanto, con la detta decisione, quest'ultima ha contravvenuto all'art. 7 del regolamento n. 2081/92.

61 Dalle considerazioni che precedono risulta che la ricorrente non è individualmente interessata dal regolamento impugnato, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, e che, pertanto, il ricorso va dichiarato irricevibile.

62 Di conseguenza, non occorre statuire sulla domanda d'intervento della Repubblica francese.

Sulle spese

63 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente essa va condannata, alla luce delle conclusioni della Commissione, a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1) **Il ricorso è irricevibile.**

2) **Non occorre statuire sulla domanda d'intervento della Repubblica francese.**

3) **La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.**

4) **La proponente istanza d'intervento sopporterà le proprie spese.**

Lussemburgo, 9 novembre 1999

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

B. Vesterdorf